

Informativa in merito alle disposizioni normative di cui agli articoli 83 – duodecies del D. Lgs. 58/98 ("Identificazione degli azionisti"), 136 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni ("Sollecitazione di deleghe") e 26-bis del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 ("Identificazione dei titolari di strumenti finanziari")

Con la Direttiva 2007/36/CE l'Unione Europea ha stabilito una serie di principi volti a rafforzare i diritti degli azionisti di società quotate ed a facilitare l'effettivo esercizio di tali diritti in tutta la Comunità.

In attuazione di tale Direttiva in Italia è stato emanato il D.Lgs. 27 del 27 gennaio 2010 che ha introdotto, tra le altre, importanti novità in materia di identificazione degli azionisti e di trasmissione dei dati identificativi degli aventi diritto al voto a soggetti terzi.

In particolare le disposizioni normative stabiliscono che, ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari (ovvero i soggetti presso i quali siano registrati i depositi amministrati intestati ai titolari dei relativi strumenti finanziari (azioni e/o obbligazioni) e da cui derivino anche diritti di voto, in relazione ai quali il soggetto richiesto operi come ultimo intermediario), anche per il tramite delle società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari di azioni e/o obbligazioni che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di azioni e/o obbligazioni registrate su conti ad essi intestati. Nei casi di contitolarità degli strumenti finanziari, il divieto di comunicazione dei dati identificativi da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni attuative (art. 136, comma 7 del Regolamento Consob n. 11971) la Banca ha l'obbligo di comunicare, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora questa sia stata presentata da chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe rispetto ad un determinato emittente di azioni e/o obbligazioni, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta eventualmente il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di azioni e/o obbligazioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.

Informiamo pertanto che, in attuazione delle disposizioni normative richiamate, al ricorrere delle situazioni sopra descritte ed in mancanza di espresso diniego dei clienti interessati, comunicato presso le nostre filiali, provvederemo a fornire ai predetti soggetti i dati richiesti, come sopra dettagliato.